

REGOLAMENTO (UE) 2015/1040 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2015

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, dimossistrobina, fluossipir, metossifenozide, metrafenone, oxadiargil e tribenuron in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE (⁽¹⁾) del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per la dimossistrobina e il metrafenone sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per le sostanze azossistrobina, fluossipir, metossifenozide, oxadiargil e tribenuron i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per la sostanza azossistrobina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (⁽²⁾). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle dolci, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecan, pinoli, noci comuni, asparagi, mais in chicchi, chicchi di caffè, infusioni di erbe (essiccate, radici), barbabietole da zucchero e radici di cicoria. Per altri prodotti essa ha raccomandato di mantenere o aumentare gli LMR vigenti. Essa ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per dolcetta, scarola (indivia a foglie larghe), crescione, rucola, senape juncea, foglie e germogli di Brassica spp., suini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), bovini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), ovini (muscolo, grasso, fegato e rene), caprini (muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene), pollame (muscolo, tessuto adiposo e fegato), latte (vaccino, ovino, caprino) e uova di volatili mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per quanto riguarda l'azossistrobina nell'orzo, nei chicchi di caffè, nell'avena, nelle patate e nel sorgo la Commissione del Codex alimentarius (CAC) (⁽³⁾) ha adottato LMR del Codex (CXL). Poiché tali CXL sono sostenuti da una valutazione aggiornata dell'Autorità, è opportuno tenerne conto, ad eccezione dei CXL non sicuri per i consumatori nell'Unione e per i quali l'Unione ha formulato una riserva alla CAC (⁽⁴⁾).
- (4) Per la sostanza dimossistrobina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (⁽⁵⁾). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo ed ha raccomandato di abbassare l'LMR per il frumento in chicchi. Per gli altri prodotti ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti. Per quanto concerne gli LMR per bovini (carne, tessuto adiposo, fegato e reni), ovini (carne, tessuto adiposo, fegato e reni), caprini (carne, tessuto adiposo, fegato e reni) e latte (vaccino, ovino, caprino), l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame a cura dei

(⁽¹⁾) GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(⁽²⁾) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for azoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) dell'azossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2013; 11(12):3497. [97 pagg.].

(⁽³⁾) Le relazioni del Comitato Codex sui residui di antiparassitari sono disponibili all'indirizzo: http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, Commissione del Codex alimentarius, Appendici II e III. Sessione trentasettesima. Ginevra, Svizzera, 14-18 luglio 2014.

(⁽⁴⁾) Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 46a sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR). EFSA Journal 2014;12(7):3737 [182 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3737.

(⁽⁵⁾) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dimoxystrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [riesame dei livelli massimi di residui (LMR) della dimossistrobina vigenti in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2013; 11(11):3464. [41 pagg.].

